



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO "PAESI RETICI"

Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538

C.F. 93020720145 e-mail: soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it

Regolamento per la videosorveglianza dell'Istituto Comprensivo Sondrio "Paesi Retici"- Plesso di Scuola Secondaria "L. Torelli"

ART. 1 — FINALITÀ

Il "Regolamento per la Videosorveglianza" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali (art.2, comma 1, del Codice Privacy).

Le finalità che l'Istituto Comprensivo Sondrio "Paesi Retici" intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.

L'impianto di videosorveglianza è quindi finalizzato:

- a prevenire eventuali atti vandalici;
- a tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica

ART. 2 — CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema di proprietà dell'Istituto, si compone di dieci telecamere installate all'esterno degli ingressi al plesso della Scuola Secondaria "L. Torelli". Sono a circuito chiuso, connesse a un computer per la registrazione su hard disk delle immagini, che vengono archiviate per una durata massima di 7 giorni, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive, e ad un monitor video presente nella postazione centrale di controllo degli accessi al plesso della Scuola Secondaria "L. Torelli" in locale chiuso presidiato dai collaboratori scolastici. Le registrazioni si fermano in assenza di movimento. Le telecamere registrano 24h su 24 e sono installate esternamente all'edificio scolastico. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art.615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

ART. 3 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Il titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è l'Istituto Comprensivo Statale Sondrio "Paesi Retici" rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore. Responsabile del trattamento dati DPO pro-tempore.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo del sistema.

Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione di controllo situata nell'atrio della Scuola Secondaria "L. Torelli".

ART. 4 — PRINCIPI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOTTO FORMA DI IMMAGINI

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi.

PRINCIPIO DI LICEITÀ.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l'Istituto Comprensivo Statale Sondrio "Paesi Retici" effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.1.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Inoltre l'Istituto effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n.300/1970.

PRINCIPIO DI NECESSITÀ.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt.3 e 11, c.1, lett. A), del Codice Privacy.

Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c1, lett.d) del Codice Privacy.

Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili

PRINCIPIO DI FINALITÀ.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11,c.1,lett.b), Codice Privacy. Il Titolare del Trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

ART.5- ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART.6 — INFORMATIVA

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione e mezzo di cartelli e si adotta il modello di informativa standard.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo online e sul sito dell'Istituto.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ombretta Meago

Documento firmato digitalmente